

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria artigianato commercio e cooperazione**Ufficio sostegno e promozione attività economiche**

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

T +39 0461 494786

F +39 0461 494747

pec serv.iacc@pec.provincia.tn.it

@ serv.iacc@provincia.tn.it

web www.commercio.provincia.tn.it

Ai Comuni della Provincia di Trento

Alle Comunità di Valle

LORO SEDIAl Consorzio Comuni Trentini
Consiglio delle Autonomie locali

Via Torre Verde, 21

38122 TRENTOAlla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Via Calepina, 13

38122 TRENTOAll'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino

Via Solteri, 78

38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino

Via E.Maccani, 207

38121 TRENTO

Trento, 30 OTT. 2018

Prot. n. S040/2018/ 645457/9.3

Oggetto: attività di home restaurant.

Con la presente, alla luce di numerosi quesiti posti allo scrivente Servizio, relativi all'ammissibilità di un'attività economica di home restaurant, intesa quale preparazione presso la propria privata abitazione, previa prenotazione, di pranzi e cene, con offerta al pubblico indistinto, a pagamento, si comunica quanto segue.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in provincia di Trento è disciplinata dalla LP 14.07.2000, n. 9 e dal DPP 14.06.2001, n. 21-72; in particolare, è previsto che con SCIA possono attivarsi:

- esercizi di somministrazione aperti al pubblico (ristoranti, pasti veloci, pizzerie, bar);
- esercizi di somministrazione non aperti al pubblico (mense, spacci, circoli, campeggi, ostelli, case per ferie, presso il domicilio del consumatore);

- somministrazioni temporanee, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.

La fattispecie dell'home restaurant, nelle sue caratteristiche principali (offerta al pubblico indistinto, seppur con previa prenotazione, di pasti a pagamento, con carattere di professionalità e continuità), può ritenersi assimilabile all'esercizio aperto al pubblico, disciplinato dall'art. 7 della LP n. 9/2000.

Risulta, quindi, necessario procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'apertura di un esercizio di somministrazione aperto al pubblico.

Dal punto di vista commerciale, infatti, ai sensi dell'art. 7 sopra richiamato, in presenza di tutti i presupposti previsti dalle diverse normative di settore (requisiti morali e professionali, disponibilità dell'azienda commerciale, sorvegliabilità dei locali e loro conformità alle norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle dei luoghi di lavoro), è consentita la presentazione della SCIA per l'apertura di un pubblico esercizio di ristorante.

La sussistenza di tali presupposti viene autodichiarata ai sensi del DPR n. 445/2000 dal segnalante, che può iniziare l'attività; il Comune procede alla verifica successiva della sussistenza di tali presupposti, nei termini previsti.

Dal punto di vista amministrativo, il Comune è tenuto ad applicare le vigenti disposizioni legislative e, nell'assenza di esse, non può che riferirsi a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, in questo caso per l'appunto quelle che disciplinano l'apertura di un esercizio di somministrazione di pasti al pubblico, come sopra indicato.

Se è vero che nelle risoluzioni del Ministero dello Sviluppo economico, sentito il Ministero dell'Interno (cfr. la risoluzione n. 493338 del 6 novembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico, che si allega), si indicano delle possibili "deroghe" a precise disposizioni legislative (ad esempio, il DM 564/1992 sulla sorvegliabilità), e vero che queste non sono applicabili in sede amministrativa da parte dei singoli Comuni, bensì possono costituire suggerimenti al Legislatore.

In un settore regolamentato, quale è quello dell'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande (Direttiva Servizi e D.Lgs. n. 59/2010 – art. 1 del D.Lgs 126/2016), che pone precise limitazioni e obblighi in capo a coloro che esercitano imprenditorialmente l'attività di somministrazione al pubblico, consentire lo svolgimento della stessa attività ad altri soggetti, che si definiscono "occasionalmente", senza porre gli stessi vincoli - in assenza di una disciplina normativa che abbia operato un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco – determinerebbe una evidente distorsione della libera concorrenza.

La questione relativa agli "home restaurant", infatti, è già da tempo all'attenzione del Legislatore nazionale: nella scorsa legislatura sono stati presentati diversi disegni di legge unificati nel ddl n. S.2647, sul quale si è espressa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 30.03.2017. Ciò a riprova della necessità di una previa disciplina legislativa.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

RR/CS



LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -



*Ministero dello Sviluppo
Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 493338 del 6 novembre 2017

OGGETTO: Quesito in merito all'attività di home restaurant

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito ad una SCIA per somministrazione di alimenti e bevande relativa all'attività di home restaurant da parte di un soggetto titolare di impresa individuale.

Nello specifico, sulla base del quadro normativo vigente e dei precedenti pareri già espressi in materia, tenuto conto che il disegno di legge sull'attività in discorso è ancora in corso di approvazione e che il modello di Notifica Sanitaria approvato in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni il 4 maggio 2017 prevede al suo interno la fattispecie dell'home restaurant, chiede se la SCIA in questione possa essere ritenuta accoglibile o meno.

Nel caso possa considerarsi accoglibile chiede, altresì, quali siano i requisiti di onorabilità, professionali, dei locali ed igienico-sanitari applicabili alla fattispecie in parola.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale, ai fini dell'inquadramento della tipologia di attività in discorso, per quanto di propria competenza non può che limitarsi a richiamare quanto già evidenziato con i pareri n. 50481 del 10-4-2015 e n. 174980 del 29-9-2015, ossia che l'attività in discorso è da considerarsi come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può essere esercitata previo possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e previa presentazione, alla luce di quanto precisato nelle citate note, di una SCIA, qualora si svolga in zone non tutelate, o previa richiesta di un'autorizzazione, ove trattasi di attività svolta in zone tutelate.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla destinazione d'uso dei locali, nonché sui requisiti igienico-sanitari dei medesimi, la Scrivente ha richiesto i pareri dei competenti Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Salute, i quali però non hanno ancora fatto conoscere il loro avviso al riguardo.

Comunque, ad avviso della Scrivente, e salvo diverso avviso da parte del Ministero della Salute, al quale la presente nota è inviata, la verifica delle prescrizioni previste a livello sanitario dovrebbe essere garantita dalla circostanza che nel modulo relativo alla notifica



ai fini della registrazione (art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004), predisposto a seguito dell'Accordo sancito in data 4 maggio 2017 in sede di Conferenza Unificata concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5-6-2017, è espressamente prevista, tra le tipologie di attività, quella di home restaurant.

In conclusione, si evidenzia che in merito all'applicabilità del D.M n. 564 del 1992 concernente i requisiti di sorvegliabilità il competente Ministero dell'Interno, con l'allegata nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito a detta problematica.

In sintesi, si evidenzia che il predetto Ministero ha precisato che l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comuni a tutti gli esercizi pubblici.

Relativamente alla disciplina della sorvegliabilità di cui al citato regolamento n. 564 del 1992, ha precisato che l'attività in discorso non espone a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto ha evidenziato che, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli home restaurant di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi e quindi di problematiche non avrebbe alcuna ragionevole utilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)